

Capitolato speciale d'appalto  
Servizio triennale di  
**BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

**CONTRAENTE**

**FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.**  
Scala dei Cappuccini n. 1  
34121 Trieste

## Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO.....	7
ART. 3 - SITUAZIONE ASSICURATIVA DELLA SOCIETÀ FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. ....	7
ART. 4 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI.....	9
ART. 5 - OBBLIGHI DELLE PARTI .....	10
ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO .....	11
ART. 7 - APPLICAZIONE PENALI .....	12
ART. 8 - DIVIETO DI SOSPENDERE LE PRESTAZIONI.....	15
ART. 9 - NORME DI RINVIO.....	16

## ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina l'incarico inerente il servizio professionale di brokeraggio assicurativo ai sensi del d.lgs. 07.09.2005 n. 209. Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: rfgtd2

1. presa in carico, gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi della Società già sottoscritti al momento dell'affidamento del servizio di brokeraggio in oggetto, con segnalazione preventiva delle scadenze di pagamento e di altri adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, controllo sui contenuti delle eventuali appendici alle polizze in essere, previa verifica della correttezza dei premi chiesti dalle compagnie di assicurazione. Si tratta di adempimento da attuarsi nell'immediatezza dell'assunzione dell'incarico, con termine di definizione entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio del servizio;
2. individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ed i relativi organi amministrativi, dirigenti e dipendenti potrebbero essere soggetti. Si tratta di adempimento da concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio del servizio;
3. analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione di eventuali interventi di razionalizzazione, anche al fine d'individuare e/o analizzare eventuali carenze. Si tratta di adempimento da concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio del servizio;
4. presentazione di un progetto di *risk management* dei servizi assicurativi, in base alle effettive e molteplici esigenze della Società, che sia in linea con le previsioni normative in materia vigenti per le società partecipate di cui al d.lgs. 175/2016 e s.m.i. e con le innovazioni legislative, le evoluzioni giurisprudenziali e l'andamento del mercato, evidenziando i risultati dell'analisi in termini economici (previsione di spesa) e dell'analisi in termini costi-benefici. Si tratta di adempimento da concludersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di inizio del servizio;
5. redazione di nuove proposte di capitolati di polizza rinvenibili sul mercato che offrano la massima tutela del rischio assicurato, sia in termini di condizioni generali di polizza, sia in termini di valore della copertura assicurativa, accompagnati dalla segnalazione indicativa dei costi;
6. aggiornamento e revisione delle coperture nel caso di evoluzione del mercato assicurativo nel corso della durata dell'incarico o, nel caso, di nuovi adempimenti obbligatori in materia assicurativa, ovvero, di insorgenza di nuovi o maggiori rischi assicurabili;
7. collocamento e/o collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. Anche su richiesta della Società, indagini di mercato per la scelta delle Compagnie assicuratrici e delle condizioni economiche più vantaggiose per la Società stessa, con produzione di nota che espliciti le risultanze dell'indagine ed indichi le motivazioni sottese alle scelte proposte. Le indagini, anche se svolte in modo informale, devono garantire i più stretti criteri di indipendenza e terzietà propri tanto della deontologia di brokeraggio che delle scelte dei contraenti o dei candidati da invitare in procedure ristrette o negoziate con obbligo di stretta riservatezza, ferma l'autonomia della Società contraente di svolgere proprie valutazioni, anche integrative, della platea oggetto dell'indagine del broker. Le indagini devono essere effettuate entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla ricezione della richiesta da parte della Stazione Appaltante, pena l'applicazione della relativa penale di cui all'Articolo 7 (Applicazione Penali);
8. predisposizione dei capitolati di polizza per la sottoscrizione dei nuovi contratti di assicurazione e supporto nella definizione dei criteri di aggiudicazione da adottare nell'ambito delle procedure di scelta del contraente, nonché supporto nella corretta attribuzione di valore ai beni da inserire nelle polizze

assicurative per evitare o limitare significativamente l'applicazione della c.d. "regola proporzionale": la prestazione di specie non intende riferirsi ad attività di stima dei beni, bensì alle corrette politiche e strategie per l'attribuzione del valore;

9. assistenza tecnica per l'attività di controllo e di sottoscrizione definitiva dei contratti – polizze assicurative dopo l'espletamento della procedura di affidamento;
10. collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del broker aggiudicatario, sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente atto;
11. gestione dei sinistri, anche qualora la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. venga a trovarsi nelle vesti di danneggiato, compresa la fase della liquidazione e d'interruzione dei termini di prescrizione, occorsi durante il periodo contrattuale o che, pur riferendosi al periodo precedente, non siano ancora stati definiti alla data dell'affidamento del servizio di brokeraggio (a titolo esemplificativo: monitoraggio sullo stato della pratica di sinistro, verifica dell'esistenza dei presupposti alla liquidazione da parte della compagnia di assicurazione dei danni richiesti da terzi, verifica della correttezza degli importi liquidati e della franchigia contrattuale richiesta);
12. **Per i sinistri attivi**, il Broker si impegna altresì:
  - 12.1. ad esprimere una valutazione preventiva in merito al diritto all'indennizzo della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., rappresentando al momento della segnalazione del sinistro eventuali problematiche relative alla copertura del sinistro;
  - 12.2. a fornire indicazioni in merito alla definizione temporale della stessa;
  - 12.3. a comunicare immediatamente e/o entro 48 ore dalla denuncia del sinistro, il nominativo di periti e/o professionisti individuati dalla Compagnia per la valutazione dell'ammontare del danno ed in genere per la gestione della pratica;
  - 12.4. a segnalare eventuali problematiche di gestione della pratica, inoltrando l'intero flusso documentale relativo alla trattazione del sinistro con la compagnia Assicurativa;
  - 12.5. nel caso di eventuali risarcimenti offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità, non vincolante per la Società, ovvero fornire assistenza per la contestazione della proposta formulata dalla Compagnia Assicurativa;
  - 12.6. a trasmettere le quietanze di liquidazione del sinistro, previa verifica della congruità e correttezza dell'importo liquidato.

13. **Per i sinistri passivi**:

13.1 **Sinistro entro franchigia contrattualmente prevista.**

In caso di danno di entità entro la soglia di franchigia prevista dalla polizza, il Broker si impegna altresì:

- 13.1.1 ad esprimere preventivamente al momento dell'invio della comunicazione del sinistro, una valutazione in merito alla potenziale responsabilità della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. per il lamentato evento, segnalando eventuali criticità;
- 13.1.2 ad inoltrare, se richiesto dalla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., alla compagnia Assicurativa la pratica al fine della gestione;
- 13.1.3 a comunicare il nominativo di periti e/o professionisti individuati dalla Compagnia per la valutazione dell'ammontare del danno ed in genere per la gestione della pratica;
- 13.1.4 a verificare con la Compagnia i termini dell'eventuale responsabilità della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., nell'*an* e nel *quantum*;

13.1.5 a trasmettere copia della perizia redatta dal perito della Compagnia assicurativa e/o di ogni altra documentazione idonea a consentire il nulla osta della Società per la liquidazione del danneggiato, fornendo al contempo un parere in merito alla posizione assunta dalla Compagnia Assicurativa.

**13.2 Sinistro superiore alla franchigia contrattualmente prevista e/o con lesioni personali.**

In caso di danno di entità oltre la soglia di franchigia prevista dalla polizza, ed in caso di sinistro con lesioni personali, il Broker si impegna altresì:

13.2.1 ad esprimere preventivamente al momento dell'invio della comunicazione del sinistro, una valutazione in merito alla potenziale responsabilità della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. per il lamentato evento, segnalando eventuali criticità;

13.2.2 ad inoltrare alla compagnia Assicurativa la pratica al fine della gestione;

13.2.3 a comunicare il nominativo di periti e/o professionisti individuati dalla Compagnia per la valutazione dell'ammontare del danno ed in genere per la gestione della pratica;

13.2.4 a verificare con la Compagnia i termini dell'eventuale responsabilità della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., nell'*an* e nel *quantum*;

13.2.5 a trasmettere copia della documentazione idonea a consentire la verifica dell'Ente dell'iter seguito per la liquidazione del danneggiato fornendo, al contempo, un parere in merito alla posizione assunta dalla Compagnia Assicurativa.

**13.3 Notifica di inviti alla negoziazione assistita e/o citazioni in giudizio.**

in caso di notifica di inviti alla negoziazione assistita e/o citazioni in giudizio alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., il broker si impegna altresì:

13.3.1 ad esprimere preventivamente una valutazione in merito alle contestazioni mosse in considerazione dell'istruttoria nota al momento della notifica degli atti, segnalando eventuali criticità;

13.3.2 ad inoltrare alla Compagnia Assicurativa la pratica al fine della gestione;

13.3.3 a comunicare tempestivamente – e comunque in tempo utile a garantire il rispetto dei termini legali previsti in materia – la posizione assunta dalla Compagnia, in merito eventuali note di riscontro dalla stessa inoltrate a controparte, eventuale volontà della stessa di definire stragiudizialmente la vertenza, con congruo anticipo rispetto ai termini per la costituzione giudiziale, nonché, il nominativo del professionista individuato dalla Compagnia per la gestione della pratica;

13.3.4 ad aggiornare periodicamente la pratica fino all'esito del giudizio ed in genere, in caso di successive impugnazioni, fino a completa definizione della pratica.

14. consulenza sulla gestione stragiudiziale dei sinistri gestiti direttamente dalla Società che rientrano nella competenza per valore del Giudice di Pace, con anche il rilascio di pareri, se richiesti, in merito all'*an* e *quantum* dovuto;

15. consulenza sulla gestione di eventuali proposte di negoziazione assistita con anche il rilascio di pareri, se richiesti, in merito all'*an* e *quantum* dovuto;

16. predisposizione di adeguata informativa ai dipendenti/dirigenti, attraverso appositi ed adeguati strumenti, sul complesso delle polizze concernenti i medesimi, evidenziandone sinteticamente termini e condizioni;

17. consulenza in materia assicurativa ai dipendenti/dirigenti, anche con la resa di pareri in forma scritta, per quel che concerne l'individuazione delle coperture assicurative e relativi massimali, relativamente ai rischi connessi alla prestazione lavorativa svolta presso la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
18. pagamento dei premi assicurativi, gestione delle scadenze e delle regolazioni, con impegno a trasmettere alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. le polizze, le appendici ed ogni altra documentazione emessa dalle Compagnie di assicurazione in originale e debitamente quietanzate, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni consecutivi dal ricevimento del documento da parte della Compagnia al broker. Nel caso in cui il broker non rispetti i termini di pagamento dei premi indicati nelle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa;
19. predisposizione di un rapporto tabellare trimestrale sull'andamento dei sinistri, corredato da valutazioni tecniche e proposte, anche con la segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi; i report sono inviati, relativamente alle scadenze del 31.03, del 30.06, del 30.09 e del 31.12, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa scadenza. Il mancato rispetto dei tempi di cui al presente punto comporta l'applicazione della relativa penale di cui all'Articolo 7 (Applicazione Penali);
20. predisposizione di un rapporto tabellare annuale che, in relazione agli elementi principali del programma assicurativo, evidenzia gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine, da trasmettersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dell'annualità, da calcolarsi tenuto conto della data di assunzione dell'incarico di brokeraggio assicurativo. Il mancato rispetto dei tempi di cui al presente punto comporta l'applicazione della relativa penale di cui all'Articolo 7 (Applicazione Penali);
21. tempestiva trasmissione delle novità legislative e di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio, e valutazione del relativo impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo della Società e/o di possibile interesse per gli amministratori/dipendenti della Società;
22. studio ed analisi della normativa di settore e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di individuare eventuali obblighi assicurativi della Società, con consegna del relativo elaborato entro 60 (sessanta) giorni dall'affidamento del presente servizio di brokeraggio e, comunque, ogni qualvolta intervengano novità e/o lo richieda la Società;
23. consulenza in materia assicurativa, anche con la resa di pareri in forma scritta, per quel che concerne le garanzie fideiussorie e l'individuazione delle coperture assicurative e relativi massimali, da chiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture nonché, nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato; qualora richiesti per iscritto, i pareri devono essere rilasciati entro il termine di 10 (dieci) giorni consecutivi e, in relazione a procedure per affidamenti urgenti, entro il termine di 5 (cinque) giorni consecutivi. Il mancato rispetto dei tempi di cui al presente punto comporta l'applicazione della relativa penale di cui all'Articolo 7 (Applicazione Penali);
24. consulenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con la Società convenzioni e contratti di vario tipo, nonché supporto nella verifica della rispondenza delle polizze sottoscritte con i requisiti richiesti;
25. aggiornamento e formazione del personale della Società che collabora, a qualsiasi titolo, alla gestione delle polizze, almeno con cadenza annuale (la formazione dovrà riguardare anche aggiornamenti e novità legislative, casi giurisprudenziali, analisi delle novità delle polizze e del mercato assicurativo).

Tutte le attività sopra elencate debbono ritenersi obbligatorie al fine di svolgere efficientemente l'incarico nei confronti della Società. Pertanto l'affidatario dovrà adottare tutte quelle azioni necessarie al fine di ottenere una buona riuscita del servizio, sollevando la Società da ogni responsabilità sull'eshaustività delle prestazioni stesse.

Il broker non potrà in alcun modo impegnare la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., se non preventivamente autorizzato.

## ART. 2 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'attività prestata dal broker non comporta alcun impegno di spesa diretto a carico della Società, ma viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio). A tale scopo l'impresa aggiudicataria dovrà rilasciare apposita dichiarazione d'onore in merito alla correttezza nei rapporti con le compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi della Società appaltante, dalla quale risulti che l'attività di mediazione e consulenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l'obiettivo di garantire all'amministrazione appaltante i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati. Friuli Venezia Giulia Strade stabilisce il limite della provvigione nella misura massima del 10% dei premi imponibili pagati dalla Società come previsto nella documentazione concorsuale per le polizze relative a rischi diversi dall'RCAuto e la provvigione nella misura massima del 6% dei premi imponibili pagati dalla Società come previsto nella documentazione concorsuale per la copertura RCAuto e garanzie accessorie (ARD-Infortuni conducente).

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.

La percentuale delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui la Società non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o, non si produca il buon esito delle gare relative.

In occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi, ovvero della stipula di nuovi contratti per le coperture assicurative esistenti in seguito alla loro scadenza o alla eventuale risoluzione anticipata, troveranno applicazione le provvigioni indicate nell'offerta dell'aggiudicatario, che si impegna a rispettare ed a non modificare per tutta la durata del contratto del servizio di brokeraggio in oggetto.

## ART. 3 - SITUAZIONE ASSICURATIVA DELLA SOCIETÀ FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

Il valore dei premi imponibili, stimato per il triennio (calcolato sulla base degli ultimi premi assicurativi corrisposti dalla Società alla data di pubblicazione del presente bando) ammonta ad € 1.139.100,39 di cui € 187.484,10 per RCAUTO e garanzie accessorie (ARD-Infortuni conducente) ed a € 951.616,29 per altre polizze. Pertanto, il valore stimato del presente appalto, parametrato al tetto massimo delle provvigioni nella misura rispettivamente del 6% e del 10% dei premi imponibili pagati dalla Società, ammonta a € 106.410,68.

I dati principali relativi alle polizze assicurative, riferite all'annualità 2023, sono i seguenti:

POLIZZE RAMI ELEMENTARI	PREMIO ANNUALE IMPONIBILE CORRISPOSTO PER ANNUALITÀ 2023	SCADENZA POLIZZA
RCT – RCO	€ 230.400,00 (premio lordo € 281.664,00) Premio soggetto a regolazione in base ai km di rete strade e di rete ciclabile in gestione	31/05/2026

RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE	€ 23.413,33 (premio lordo € 28.622,80) Premio soggetto a regolazione in base al numero e all'attività dei soggetti assicurati	30/11/2023
D&O AMMINISTRATORI E DIRIGENTI	€ 8.400,00 (premio lordo € 10.269,00)	30/11/2023
ALL RISK	€ 7.897,30 (premio lordo € 9.632,44) Valori assicurati individuati con perizia di stima	30/11/2025
ELETTRONICA	€ 5.597,93 (premio lordo € 8.000,00)	31/12/2023
INFORTUNI DIRIGENTI	€ 3.129,34 (premio lordo € 3.266,00) Premio soggetto a regolazione in base alle retribuzioni	30/11/2023
VITA M/IP DIRIGENTI	€ 5.269,94	01/12/2023
TUTELA LEGALE PROCEDIMENTI CIVILI	€ 11.729,07 (premio lordo € 14.000,00)	31/12/2023
TUTELA LEGALE DANNI PATRIMONIALI	€ 2.804,12 (premio lordo € 3.400,00)	31/12/2023
TUTELA LEGALE PROCEDIMENTI PENALI	€ 11.729,07 (premio lordo € 14.221,50)	31/12/2023
RC INQUINAMENTO	€ 6.000,00 (premio lordo € 7.335,00)	31/12/2024
TOTALE	€ 317.205,42 (premio lordo € 385.680,68)	
STIMA SU BASE TRIENNALE	€ 951.616,26 (premi lordi € 1.157.042,04)	

POLIZZA RCA/ARD	PREMIO ANNUALE IMPONIBILE CORRISPOSTO PER ANNUALITA' 2023	SCADENZA POLIZZA
RCA/ARD	€ 62.494,70 (premio lordo € 74.375,00) Di cui premi lordi: - RCA € 45.884,73 - CVT € 27.526,64 - INF. CONDUCENTE € 963,50 Polizza soggetta a regolazione	31/12/2023
STIMA SU BASE TRIENNALE	€ 187.484,10 (premi lordi € 223.125,00)	

#### ART. 4 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi, a partire dalla data di avvio del servizio di brokeraggio in oggetto, avverrà esclusivamente per il tramite dell'aggiudicatario, il quale si impegna e si obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto della Società, nei termini e con le modalità convenuti con la Compagnia stessa.

Il pagamento dei premi dovuti all'assicuratore verrà effettuato dalla Società al broker a seguito della trasmissione, da parte di quest'ultimo, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del termine indicato nella polizza per il pagamento del premio, del carico contabile al quale andrà allegato il documento contrattuale, con la relativa specifica dell'importo dovuto e la conferma dell'avvenuta verifica della correttezza dello stesso.

La corresponsione al broker ha valore liberatorio per la stessa e concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Il broker, contestualmente ai versamenti, si impegna a far rilasciare alla Società le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative in originale, controllate e validate, debitamente quietanzate, o firmate digitalmente se inviate in forma elettronica/digitale/via email o PEC, che trasmetterà alla Società entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni consecutivi dal ricevimento del documento da parte della Compagnia al broker.

Il mancato rispetto dei tempi di cui al punto precedente del precedente paragrafo, comporta l'applicazione della relativa penale di cui all'Articolo 7.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del broker e/o da parte della Compagnia Assicuratrice faranno fede esclusivamente le evidenze contabili, cioè il mandato di pagamento fatto a favore del broker che sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza per la Società stessa.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro i termini indicati nelle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008 n. 40, aggiornato alla Legge n. 205/2017, la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., prima di effettuare un pagamento superiore a Euro 5.000,00, verificherà se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle

di pagamento, per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, la Società non potrà procedere al pagamento e dovrà segnalare la circostanza all' agente della riscossione competente.

## ART. 5 - OBBLIGHI DELLE PARTI

**Il broker** si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

1. osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio al fine di garantire la completezza e la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, nonché svolgere il servizio secondo quanto dettagliato nel presente capitolato;
2. assumersi tutte le spese ed oneri accessori connessi e derivanti dall'espletamento del servizio, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso;
3. assumersi ogni responsabilità relativa al risarcimento dei danni subiti dalla Società dovuti a propri errori, omissioni e negligenze, tenuto conto della natura dell'incarico;
4. prima della stipulazione del contratto o dall'eventuale esecuzione anticipata, il broker deve dimostrare di aver contratto polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza, deve essere mantenuta per tutta la durata dell'incarico e deve avere un massimale non inferiore ad almeno Euro 2.500.000,00;
5. proporre alla Società tutte quelle polizze assicurative imposte dalla legge, dai C.C.N.L. e da qualsiasi altra fonte normativa;
6. in armonia con l'Offerta Tecnica presentata nominare, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di effettiva decorrenza del servizio, il Responsabile del servizio nonché, i componenti della struttura organizzativa messa a disposizione della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. I referenti individuati dovranno garantire la gestione degli interventi nei tempi e nei modi richiesti dal presente Capitolo nonché, il corretto espletamento del servizio anche mediante gestione delle risorse indicate nel progetto tecnico tramite il quale è stato conseguito l'affidamento, comunicando i numeri telefonici, telefax, mail, PEC e quant'altro possa essere utile. Nel caso di sostituzione del Responsabile o dei componenti del team, dovrà essere data notizia scritta entro 5 (cinque) giorni dalla sostituzione. L'eventuale sostituto dovrà possedere i requisiti e l'esperienza professionale almeno pari a quella del soggetto sostituito;
7. ad osservare gli adempimenti contenuti nell'art. 1 – Oggetto dell'appalto - del presente Capitolato, nonché gli eventuali ulteriori obblighi assunti con l'Offerta Tecnica presentata;
8. l'aggiudicatario è responsabile di accertate carenze delle prestazioni dovute, anche qualora non si siano rilevate in vigenza del contratto ma vengano accertate in seguito, ed è tenuto a risarcire la Società degli eventuali danni subiti;
9. riscontrare tutte le richieste di chiarimento relative alle polizze stipulate e ad esprimere pareri in materia assicurativa, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento di una richiesta scritta formulata dalla Società anche via mail, salvo che la stessa comunichi un termine minore per ragioni di urgenza. Analogamente, qualora la Società necessitasse di un incontro di carattere organizzativo e/o chiarificatore, sarà onere del broker fissare la data per lo stesso nel più breve tempo possibile e, comunque, non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, compatibilmente con le esigenze di tutti gli interessati.

**La società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.** si impegna ai seguenti obblighi:

1. non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;

2. inserire in ciascun Capitolato Speciale, relativo alla stipula di polizze assicurative, la percentuale della provvigione da riconoscere al broker incaricato per il tramite delle Compagnie di assicurazione;
3. comunicare alle Compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto della Società;
4. fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo degli obblighi inerenti il servizio di che trattasi.

**Restano di esclusiva competenza della Società:**

1. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
2. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
3. le modalità di scelta del contraente delle coperture assicurative da attivare;
4. la sottoscrizione di tutti gli atti e contratti, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
5. la facoltà di recedere dal contratto di brokeraggio, con le modalità previste dal contratto.

**Divieti**

Al broker viene espressamente vietato:

1. di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
2. di stipulare o sottoscrivere atti che possano, in qualunque modo, impegnare Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. senza il suo preventivo ed esplicito consenso.

**Referente del Servizio da parte di Friuli Venezia Giulia Strade**

Il broker, nello svolgimento del servizio, dovrà fare riferimento al personale individuato all'uopo dalla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e tempestivamente comunicato; tutte le comunicazioni via e-mail dovranno altresì essere inoltrate a tutti gli indirizzi all'uopo indicati dalla Società, onde evitare che l'eventuale assenza di uno dei dipendenti incaricati possa causare ritardi nell'espletamento delle incombenze a carico della Società.

**ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

**1. Adempimenti ex L. 136/10 e s.m.i.**

Il broker aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/10 e s.m.i. – Piano Straordinario Contro Le Mafie - finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni criminali. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del governo della provincia competente, della notizia dell'inadempimento delle Compagnie assicurative agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**2. Passaggio di consegne**

L'aggiudicatario dovrà coordinarsi con il broker uscente al fine di acquisire tutte le notizie ed i documenti necessari ed utili per il subentro nell'incarico di brokeraggio assicurativo. Si impegna, inoltre, ad acquisire la gestione di tutti i sinistri aperti e/o pendenti alla data dell'aggiudicazione garantendo, in via autonoma, la definizione dei rapporti con il precedente broker.

Il passaggio di consegne fra il broker precedente e il nuovo broker, in relazione al pacchetto di polizze stipulate dalla Società, dovrà avvenire senza che sia necessario l'intervento della Società e senza che la stessa possa incorrere in alcuna responsabilità derivante dallo stesso; il nuovo broker si impegna, pertanto, a tenere indenne la Società da qualsiasi conseguenza negativa, di tipo economico e non, che sia ricollegata al trasferimento dell'incarico dal precedente broker.

L'aggiudicatario si obbliga a collaborare con il soggetto diverso che risulterà aggiudicatario della gara di brokeraggio assicurativo al termine del presente rapporto contrattuale affinché, questi, possa subentrare nella gestione del servizio, trasmettendo ogni documentazione, statistica, informazione e notizia.

L'operazione di trasferimento dati/documenti al soggetto aggiudicatario della presente gara di brokeraggio assicurativo dovrà concludersi comunque entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di decorrenza dell'incarico, pena l'applicazione della relativa penale di cui all'Articolo 7 (Applicazione Penali).

Al termine dell'operazione di trasferimento dei dati e documenti, dovrà venir inoltrata formale comunicazione alla Società, unitamente ad un report sinistri aggiornato alla data dell'avvenuto passaggio di consegne.

### ART. 7 - APPLICAZIONE PENALI

In caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali previste dal presente capitolato ovvero nell'offerta presentata in sede di gara, ove tale inadempienza non comporti la risoluzione del contratto la Società, accertate le stesse, comunicherà all'aggiudicatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC l'applicazione, a far data dal giorno successivo a quello in cui l'aggiudicatario ha ricevuto la comunicazione, delle seguenti penali da corrispondere sul conto bancario indicato nella comunicazione stessa:

Obblighi	Penale Giornaliera
Entro 15 (quindici) giorni dall'inizio del servizio: confronto con F.V.G.S. per la personalizzazione dei programmi formativi (corso erogato entro 30 (trenta) giorni dalla scelta del corso).	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Entro 30 (trenta) giorni dall'inizio del servizio: presa in carico e gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi della Società già sottoscritti al momento dell'affidamento del servizio di brokeraggio.	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Entro 30 (trenta) giorni dall'inizio del servizio: individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ed i relativi organi amministrativi, dirigenti e dipendenti potrebbero essere soggetti.	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo

<p>Entro 30 (trenta) giorni dall'inizio del servizio: analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione di eventuali interventi di razionalizzazione, anche al fine d'individuare e/o analizzare eventuali carenze.</p>	<p>€ 100,00 per ogni giorno di ritardo</p>
<p>Entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio del servizio: studio ed analisi della normativa di settore e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di individuare eventuali obblighi assicurativi della Società (e comunque ogni qualvolta intervengano novità e/o lo richieda la Società).</p>	<p>€ 100,00 per ogni giorno di ritardo</p>
<p>Entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio del servizio: presentazione di un progetto di risk management dei servizi assicurativi.</p>	<p>€ 100,00 per ogni giorno di ritardo</p>
<p>Predisposizione di un rapporto tabellare trimestrale sull'andamento dei sinistri, corredato da valutazioni tecniche e proposte, anche con la segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi, da consegnare alla Società entro 30 (trenta) giorni da ogni scadenza trimestrale intermedia del presente servizio di brokeraggio.</p>	<p>€ 100,00 per ogni giorno di ritardo</p>
<p>Predisposizione di un rapporto tabellare annuale che, in relazione agli elementi principali del programma assicurativo, evidenzi gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine, da consegnare alla Società entro 30 (trenta) giorni da ogni scadenza annuale intermedia del presente servizio di brokeraggio.</p>	<p>€ 100,00 per ogni giorno di ritardo</p>
<p>Nominare, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di effettiva decorrenza del servizio, ed in conformità all'Offerta Tecnica, il Responsabile del Servizio ed i</p>	<p>€ 100,00 per ogni giorno di ritardo da calcolarsi dalla data di decorrenza del servizio di brokeraggio</p>

<p>componenti del team, nonché comunicare i numeri telefonici, PEC, e-mail e quant'altro possa essere utile.</p>	
<p>Nel caso di sostituzione del responsabile o di un componente del <i>team</i>, dovrà essere data notizia scritta – per il tramite di PEC - entro 5 (cinque) giorni dalla sostituzione.</p>	<p>€ 100,00 per ogni giorno di ritardo da calcolarsi dalla data di sostituzione</p>
<p>Il pagamento dei premi dovuti all'assicuratore verrà effettuato dalla Società al broker a seguito della trasmissione da parte di quest'ultimo, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del termine indicato nella polizza per il pagamento del premio, del carico contabile, al quale andrà allegato il documento contrattuale con la relativa specifica dell'importo dovuto e la conferma dell'avvenuta verifica della correttezza dello stesso.</p>	<p>€ 100,00 per ogni giorno di ritardo</p>
<p>Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel Capitolato e/o nell'Offerta Tecnica, se ritenuti rilevanti, nonché nei casi in cui la qualità delle prestazioni e della collaborazione non sia conforme a quanto stabilito nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica, ovvero, si accertino disguidi o disfunzioni tali da determinare criticità per Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. o da rendere inefficace il servizio reso.</p>	<p>€ 200,00 per ogni violazione/inadempimento/disfunzione accertata</p>
<p>Per qualunque altra violazione/inadempimento, anche parziale, rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato e nell'Offerta Tecnica.</p>	<p>€ 100,00 per ogni violazione e/o inadempienza anche parziale</p>
<p>Per qualunque altra inadempienza, rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato e nell'Offerta Tecnica, reiterata oltre al termine per adempiere fissato da Friuli</p>	<p>€ 200,00 per ogni giorno di ritardo</p>

Venezia Giulia Strade S.p.A. per la messa in mora dell'Appaltatore.	
Effettuazione di indagini di mercato entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla ricezione della richiesta.	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Richieste di chiarimento relative alle polizze stipulate e pareri in materia assicurativa entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento di una richiesta scritta formulata da F.V.G.S. anche via mail, salvo un termine minore per ragioni di urgenza.	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Invio delle quietanze entro 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione del documento da parte della Compagnia al broker.	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Passaggio di consegne con trasferimento di dati e documenti al nuovo aggiudicatario entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di decorrenza dell'incarico.	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo

Il procedimento per la contestazione e l'eventuale irrogazione delle penali è disciplinato dal Contratto.

Per ogni giorno di ritardo nel pagamento della penale applicata dalla Società, l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere l'importo di € 100,00.

A tal proposito, la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riserva la facoltà di verificare semestralmente la conformità del servizio, al fine di certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite in conformità e nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei termini e delle prescrizioni dell'appalto in oggetto.

#### **ART. 8 - DIVIETO DI SOSPENDERE LE PRESTAZIONI**

L'aggiudicatario non può sospendere o ritardare le prestazioni oggetto del contratto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione contraente.

La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, per decisione unilaterale del Fornitore, costituisce inadempienza contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto del Fornitore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dalla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., non abbia ottemperato.

Ogni caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio di brokeraggio, deve essere formalmente e tempestivamente comunicato società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. da parte dell'aggiudicatario.

Casi di funzionamento irregolare o interruzione del servizio possono verificarsi soltanto per esigenze tecniche non prevedibili, o cause di forza maggiore espressamente previste e disciplinate dalla normativa di settore.

### **ART. 9 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio alla legislazione vigente e, in modo particolare, in materia di appalti pubblici di servizio al d.lgs 36/2023 e s.m.i., nonché al d.lgs. 209/2005 ed alle norme presenti nell'Ordinamento.